

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n.450 del 28 febbraio 1997 – pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto rettorale n. 731 del 19 marzo 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (Classe 13);
- Visto il decreto rettorale n. 168 del 15 gennaio 2004 relativo al cambio di denominazione del predetto Corso di laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Musicale (Classe 13);
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005;
- Visto il verbale del 22 novembre 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, Archeologico e Musicale (Classe 13), proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale n. 1 del 18 dicembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

D E C R E T A

Il D.R. n. 731 del 19 marzo 2003, citato nelle premesse, è così modificato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria, assicura la formazione culturale e professionale degli studenti. Esso consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".
2. La "Parte generale" disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.
3. La "Parte speciale" disciplina gli aspetti organizzativi dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.

Art. 2 - Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in «Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale» ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze e le abilità previste dall'Ordinamento Didattico

del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale (classe 13).

2. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale:

- a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
- b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

3. Per l'ammissione Corso di Laurea è altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I contenuti di tale adeguata preparazione iniziale sono indicati nell'ordinamento didattico e, più in dettaglio, insieme alle modalità di verifica, nell' articolo 15 del presente regolamento.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria alla conoscenza comprensivi di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, oltre l'italiano fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

Art. 3 - Crediti formativi universitari

1. L' ordinamenti didattico del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale è pianificato sulla base dei crediti.

2. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale .

3. La quantità media di lavoro di apprendimento che deve svolgere in un anno uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente regolamento (Appendice 1) di cui costituisce parte integrante.

6. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità culturali e professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. Di queste potranno essere riconosciute se pertinenti come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi. Nella tipologia delle "Altre attività" potranno essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. Per l'attuazione di tali attività formative i rapporti tra le parti dovranno essere regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Corso di Laurea approvata dal Consiglio di Facoltà.

7. I crediti relativi alla conoscenza di lingue straniere potranno essere riconosciuti, in forme deliberate e rese pubbliche per ogni anno accademico dal Consiglio di Corso di Laurea, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.

Art. 4 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea della Università della Calabria o altro corso provenendo da altra Università. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti

acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Laurea dell'Università della Calabria, , ovvero nello stesso o altro corso provenendo da altra Università al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale è di competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

2. È altresì competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'articolo 18 del presente Regolamento.

3. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale dell'Università della Calabria deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

4. Gli studenti devono presentare tra l'1 giugno e il 31 agosto, all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale la domanda intesa a ottenere il passaggio al Corso di Laurea. Entro tale data sulla base del numero comunicato dall'Area Didattica delle rinunce o abbandoni degli anni precedenti, sarà deciso dal Corso di Laurea il numero di posti disponibili per passaggi e trasferimenti. Le domande saranno prese in considerazione secondo il numero di crediti pertinenti al Corso di Laurea e alle relative votazioni. Il Consiglio di Corso di Laurea può ulteriormente se necessario specificare queste modalità (ad esempio con una prova di ingresso comunicandolo prima del 1 giugno). La domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea deve aversi entro il 30 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 5 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale ed il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Per l'iscrizione al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale per il conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, occorre presentare motivata istanza al Consiglio del Corso di Laurea. L'iscrizione è consentita solo in caso di approvazione del Consiglio del Corso di Laurea.

3. Le deliberazioni in merito all'accettazione dell'istanza, all'anno al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini di crediti ed attività formative sono di competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale che accoglie lo studente, conformemente ai criteri predeterminati dalla Facoltà sulla base delle proposte elaborate dallo stesso Consiglio di Corso di Laurea. Compete altresì al Consiglio del Corso di Laurea la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 15 e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 18 del presente Regolamento.

4. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario

posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

5. La domanda deve pervenire tra l' 1 Giugno ed il 31 luglio all' Area Didattica e alla Segreteria del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale cui si chiede l'iscrizione. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 6 - Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi del corso. L'eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta la possibilità di una valutazione unitaria per ogni modulo.

2. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica. Sui moduli corrispondenti ad un unico corso di insegnamento o dichiarati affini nel Regolamento didattico di Corso di Laurea è possibile procedere ad una verifica del profitto unica, con la partecipazione dei titolari dei moduli, se diversi. In alternativa la valutazione dell'insegnamento corrisponderà alla media pesata sui crediti delle votazioni riportate sui singoli moduli. In questo caso i crediti attribuiti allo studente sono la somma di quelli di ciascun modulo.

3. Il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri corsi di studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso di Laurea, è deliberata dal Consiglio della/e Facoltà competente/i.

4. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

5. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio di Corso di Laurea.

6. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in unità didattiche ciascuna delle quali non si estenderà al di là di un periodo.

Art. 7 - Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. La Facoltà di Lettere e Filosofia, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, predispose almeno un mese prima dall'inizio di ciascuno dei periodi in cui è articolata l'attività didattica, il relativo orario delle lezioni.

2. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei professori di ruolo sono esposti in appositi Albi a cura della Facoltà e resi pubblici per via telematica anche sul sito del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale .

3. Ciascun professore di ruolo è tenuto a comunicare per iscritto alla segreteria del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale almeno mensilmente e con almeno due settimane di anticipo rispetto all'inizio del mese, un orario settimanale di ricevimento degli studenti. La segreteria didattica provvederà alla pubblicizzazione degli orari sia attraverso l'affissione delle relative informazioni nelle bacheche esterne sia per via telematica sul sito del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.

4. Modifiche dell'orario settimanale di ricevimento devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Preside della Facoltà e al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 8 - Verifiche del profitto

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.

2. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

3. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità.

4. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati e svolgersi in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

5. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza (che si ottiene tramite il superamento del test di fine periodo) e che si riferiscono a corsi già conclusi.

6. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

7. Il Consiglio di Corso di Laurea, prevede anno accademico per anno accademico sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto, rispettando comunque il divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.

8. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.

9. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale anche utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

10. In particolari casi, anticipatamente autorizzati dal Consiglio di Corso di Laurea possono essere considerati in sede di esame anche gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

11. Le modalità dell'accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal Presidente della Commissione in accordo con il Regolamento e le delibere del Consiglio di Corso di Laurea. L'accertamento del profitto è individuale.

12. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

13. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari apporranno sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscriverà il verbale elettronico mediante la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, sarà trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.

14. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo e il cui verbale è stato sottoscritto.
15. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.
16. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
17. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
18. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla segreteria del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.
19. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto è del Preside di Facoltà.

Art. 9 - Composizione delle commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, su comunicazione dei professori titolari, trasmettono all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
3. La Commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa.
4. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
5. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
6. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito nel Regolamento didattico del Corso di Laurea o a settore scientifico-disciplinare affine.
7. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
8. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di studi, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
9. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
10. Qualora l'accertamento del profitto e la determinazione del voto finale avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori anche di gruppo svolti durante il corso, tale modalità è comunicata agli studenti nella prima settimana del corso.
11. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 10 - Modalità di accertamento della conoscenza delle lingue dell'Unione Europea

1. Al fine del conseguimento della Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale è obbligatoria la conoscenza in forma scritta ed orale dell'inglese, francese, tedesco, spagnolo. La verifica della conoscenza spetta al titolare dell'insegnamento di Lingua e traduzione inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Art. 11 - Prova finale per il conseguimento del titolo

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale tranne quelli relativi alla prova finale stessa ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. La prova finale per il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale consisterà in un elaborato di media lunghezza (mediamente di circa 30 pagine, e cioè 60.000 battute, e comunque tra le 40.000 e le 80.000 battute compresi gli spazi, o equivalenti se contenente figure, diagrammi e simili che facciano parte integrante dell'elaborato), eventualmente a carattere multimediale, vertente su tematiche di discipline caratterizzanti del Corso, eventualmente connesso alle attività di stage. Ampii testi o dati citati vanno collocati in Appendice e non contano rispetto a questa indicazione. La bibliografia deve avere carattere essenziale, senza alcuna pretesa di esaustività.

3. Lo studente, quando è giunto al III anno di corso e ha conseguito 120 crediti utili per la laurea, individua l'ambito disciplinare nel quale intende sviluppare l'elaborato e propone l'argomento scelto tra i titolari di insegnamento. Accettata la proposta, lo studente chiede al Corso di Laurea la ratifica comunicando: a) l'ambito disciplinare relativo all'argomento che intende trattare; b) il docente sotto la cui guida intende preparare l'elaborato, individuato tra i membri effettivi e aggregati della commissione di ambito; c) l'argomento che intende trattare; d) il numero di crediti acquisiti; e) la sessione in cui intende laurearsi. Ciascun docente può seguire come supervisore per ogni seduta di laurea non più di 10 laureandi.

4. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di laurea.

5. La commissione può, secondo schemi deliberati e resi pubblici prima dell'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio di Corso di Laurea, attribuire inoltre un punteggio aggiuntivo alla media delle votazioni riportate dallo studente, tenendo conto sia della sua intera carriera universitaria precedente (fino a 4 punti aggiuntivi per: esami conseguiti con lode, numero di crediti in soprannumero e tempestività nel conseguimento del titolo) sia del modo in cui l'elaborato e prova finale illuminano questa (fino a 6 punti aggiuntivi, in proporzione alla votazione ricevuta alla prova finale. Il totale dei punti che la Commissione può attribuire in base allo schema è di 10.

6. L'attribuzione della lode è deliberata all'unanimità dalla Commissione.

7. Le prove finali per il conferimento del titolo universitario sono pubbliche, al pari degli esami di profitto. Gli studenti vengono laureati in una distinta Seduta di proclamazione a cui partecipano docenti di tutte le Commissioni, e il Presidente del Corso di Laurea.

8. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dal Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

9. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale è del Preside di Facoltà.

Art. 12 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale e per la proclamazione pubblica, distinta da essa, sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Consiglio di Corso di

Laurea prevede la possibilità, in caso di sessioni particolarmente numerose, sedute collegiali di più Commissioni.

2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo, così come cultori della materia.

3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea se ne fa parte, o il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di Laurea.

4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.

6. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove finali, le competenti strutture didattiche e amministrative sono tenute ad adottare procedure coerenti con le norme di cui al comma precedente.

7. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 13 - Piani di Studio

1. Il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, ogni anno accademico predispose un piano di studio ufficiale per il curriculum beni-archeologici e un piano di studi ufficiale per il curriculum per i beni storico-artistici che viene riportato nel Manifesto degli studi.

2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano di studio predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea o presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e nell'ambito delle attività formative offerte.

3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

4. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.

6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

7. La data di presentazione dei piani di studio individuali non può oltrepassare il 31 ottobre. I piani di studio individuali dovranno essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea ed essere trasmessi all'Area Didattica entro il 30 novembre.

Art. 14 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero Studenti in uscita

1. Lo studente in uscita interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative

previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di laurea dovrà inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio. Quest'ultima deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

2. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

3. Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Laurea istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.

4. Su tali istanze il Consiglio di Corso di Laurea esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

5. Copia delle delibere del Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata

6. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

7. I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.

8. Nel caso in cui i professori di ruolo del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame.

Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 15 - Adeguata preparazione iniziale necessaria e modalità di valutazione

1. Agli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale si richiedono:

- a. conoscenze adeguate di cultura generale;
- b. adeguate abilità linguistico-espressive e di comprensione in lingua italiana;
- c. conoscenza di base di almeno una lingua tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo, oltre alla conoscenza della lingua italiana;
- d. conoscenze informatiche di base.

Art. 16 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale prevede un percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un

impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Su richiesta motivata specifiche condizioni lavorative il Consiglio di Corso di Laurea può autorizzare impegni da 20 a 40 CFU.

2. Lo studente può autonomamente richiedere di seguire un percorso formativo "non a tempo pieno". Il percorso formativo per gli studenti non a tempo pieno comprende tutte le attività formative previste dal curriculum formativo degli studenti "con impegno a tempo pieno". Lo studente "non a tempo pieno" seguirà a sua scelta, solo la metà delle attività erogate per ogni periodo didattico, seguendo l'altra metà nell'anno accademico successivo, fino al completamento dei crediti previsti per il conseguimento della laurea (180 CFU). Lo studente con impegno non a tempo pieno presenta il proprio piano di studi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le sessioni di esame sono quelle previste per gli studenti con impegno a tempo pieno.

3. Il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale valuterà anno accademico per anno accademico l'organizzazione di specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno che potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno, come corsi intensivi.

4. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel Manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- a. La richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio di Corso di Laurea tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- b. Il passaggio ha luogo all'inizio dell'Anno Accademico successivo;
- c. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro il 15 settembre.

Art. 17 - Corsi intensivi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 390/91, il Consiglio di Corso di Laurea può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 18 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso"

1. Il Manifesto degli studi del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale considera lo studente che abbia maturato almeno 48 crediti, entro la data d'inizio dei corsi del secondo anno, iscritto come regolarmente in corso. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore, viene considerato "non regolarmente in corso". Il Consiglio di Corso di Laurea può ammettere a prove di profitto del secondo anno studenti "non regolarmente in corso" anche mentre stanno maturando i crediti richiesti per il primo anno.

2. È iscritto al terzo anno di corso lo studente che abbia maturato tutti i 60 crediti previsti al primo anno ed almeno 48 crediti del secondo anno. Lo studente che ne abbia maturato un numero inferiore viene considerato "non regolarmente in corso". Il Consiglio di Corso di Laurea può, ammettere a prove di profitto del secondo anno studenti "non regolarmente in corso" anche mentre stanno maturando i crediti richiesti per il secondo anno.

3. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:

- a) o iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno nel Corso di Laurea di Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale,
- b) o iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

4. Lo studente con impegno a tempo pieno che acquisisce meno del 50% e fino al 33% dei crediti previsti dal piano di studio per gli anni precedenti si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" regolarmente in corso. Lo studente che acquisisce meno del 33% dei crediti previsti dal piano di studio individuale per gli anni precedenti si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" non regolarmente in corso. Lo studente con impegno non a tempo pieno che dopo gli anni di Corso di Laurea previsti dal proprio piano di studio non ha conseguito il titolo di studio è considerato fuori corso

5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e "fuori corso" sono tenuti a concordare specifiche attività di tutorato con il proprio tutor.

6. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 30 novembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

7. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 46 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia in corso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 19 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.

2. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza alla lezione.

Art. 20 - Tutorato

1. Nel Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale è istituito un servizio di Tutorato per gli studenti. L'obiettivo del tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:

a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;

b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;

c) i corsi intensivi di cui all'art. 17 del presente Regolamento;

d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale

4. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale. L'attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.

5. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, salvo diverse indicazioni comunicate dal Consiglio di Corso di Laurea ad inizio di ogni anno accademico.

6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 21 - Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio per il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale si svolgono a partire al secondo anno di corso.
2. Le attività di tirocinio si svolgono in parte in sede, in forma di seminari di tirocinio tenuti da professionisti con contratto extra-accademico, in parte in Aziende ed Enti con cui viene sottoscritta apposita convenzione. Per le attività svolte, siano esse applicative o sperimentali nelle discipline comprese nell'area dei beni culturali, vengono attribuiti 3 cfu.
3. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, che può delegare tale compito ad un professore di ruolo ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.
4. Le attività di tirocinio verranno svolte previo accordo con il responsabile delle attività di tirocinio. Della loro conclusione verrà data notizia al Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.

Art. 22 - Verifica e aggiornamento

1. Il presente regolamento è rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni.
2. In tale occasione, il Consiglio di Corso di Laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

PARTE SPECIALE

Art. 24 - Organizzazione didattica

1. Viene riportato nell'Appendice 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, il Quadro generale delle attività formative del Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale secondo gli ordinamenti del 2005/2006. Salvo diversa indicazione, gli insegnamenti sono articolati in uno o più moduli, ciascuno dei quali è affidato ad un unico titolare che ne ha la responsabilità didattica.
2. Le modifiche alle attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti, fermo restando il riconoscimento dei crediti maturati in ciascun insegnamento di base del primo anno propedeutico al riconoscimento dei crediti degli insegnamenti del medesimo ambito disciplinare del secondo e terzo anno, sono programmate dal Consiglio di Corso di Laurea, supportate dal Nucleo di Gestione del Corso di Laurea approvate anche dalla Commissione Paritetica e raccolti nel Manifesto degli Studi.

Art. 25 - Attività di laboratorio e le esercitazioni

Le attività di laboratorio e le esercitazioni, in parte assistite ed in parte individuali, hanno l'obiettivo di incrementare ed approfondire gli aspetti applicativi del Corso di Laurea. I crediti previsti si acquisiscono con la frequenza attiva alle attività di laboratorio previste e vengono confermate secondo modalità determinate dal Consiglio di Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, e da questo attestate alla segreteria studenti.

Art. 26 - Riconoscimento delle competenze informatiche e linguistiche di base

1. Il Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale prevede l'acquisizione di crediti per le attività di esercitazioni di informatica e per le attività di esercitazioni linguistiche nei tre anni.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere tutti o parte dei crediti relativi alla conoscenza delle competenze informatiche ed alla conoscenza delle lingue straniere sulla base di certificazioni riconosciute da strutture interne all'Ateneo o anche esterne appositamente accreditate.

Art. 27 - Obiettivi formativi e curricula

I laureati nel Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale devono aver acquisito le competenze e le abilità previste dal D.M. per i Corsi di Laurea della classe 13. Le attività formative sono articolate in due curricula:

1. Beni archeologici. Nell'ambito del Curriculum Archeologico lo scopo è quello di formare laureati in grado di svolgere funzioni professionali di vario livello nelle attività delle istituzioni specifiche, quali Sovrintendenze, Musei, Biblioteche, Archivi, Enti locali, altri Enti, pubblici o privati, interessati e/o coinvolti a vario titolo in attività sul territorio, ecc. operando all'interno di laboratori e nei cantieri di scavo archeologico e/o architettonico, acquisendo i dati e gestendo i reperti, attraverso la diagnosi dello stato di conservazione, attivandone l'eventuale restauro, provvedendo alla registrazione e al trattamento informatico dei dati raccolti e collaborando alle attività museali e di valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale.

2. Beni storico-artistici. Nell'ambito del Curriculum Storico-artistico lo scopo è di formare laureati in grado di svolgere funzioni professionali di vario livello sia all'interno delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio, quali Soprintendenze, Musei, Biblioteche, Archivi, Enti locali, ecc. svolgendo attività di ricerca bibliografica, catalogazione, e schedatura che nell'impresa privata (case d'aste, antiquari, editoria, business culturale), oltre che di conservazione ai livelli più semplici, di direzione e conduzione delle opere di restauro, e di valorizzazione, trasmissione e gestione del patrimonio medesimo.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali le attività di laboratorio, o le parti esercitative dei moduli didattici.

Art. 28 - Sbocchi professionali del Corso di Laurea

Il corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali intende fornire una preparazione di base e professionale per operatori del mondo della conservazione e della tutela dei beni culturali storico-artistici, archeologici, musicali, nonché dell'editoria d'arte e dell'organizzazione di attività culturali presso Istituzioni ed enti pubblici e privati. Il conseguimento della laurea in Conservazione dei Beni culturali consente, altresì, la prosecuzione degli studi e la successiva specializzazione per accedere ai ruoli direttivi nelle Soprintendenze.

Appendice 1

All'inizio di ogni anno accademico il Corso di Laurea comunicherà, per ogni ciclo di laurea, gli insegnamenti attivati, il numero di crediti relativo, e la loro distribuzione nei tre anni di corso, per una offerta didattica non inferiore a 60 crediti l'anno, e tale da poter portare ogni ciclo nei tre anni a conseguire i crediti necessari per ogni tipo e ambito di attività.

Quadro generale delle attività formative

BENI STORICO-ARTISTICI

Attività di Base	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Discipline dell'ambiente e della natura	2	ICAR/15: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO			
Discipline storiche	16	L-ANT/03: STORIA ROMANA	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/10: METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA			<u>1</u>
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA	<u>1</u>		
		M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>

		M-STO/01: STORIA MEDIEVALE	<u>2</u>		<u>2</u>
		M-STO/02: STORIA MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA		<u>4</u>	<u>1</u>
		M-STO/07: STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE			<u>1</u>
Letteratura italiana	8	L-FIL-LET/10: LETTERATURA ITALIANA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/11: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	<u>1</u>	<u>2</u>	
		L-FIL-LET/13: FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA		<u>1</u>	
Totale Attività di Base	26				
Attività Caratterizzanti	totale	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
	CFU				
Beni archivistici e librari	4	M-STO/08: ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>
		M-STO/09: PALEOGRAFIA			<u>1</u>
Beni musicali, cinematografici e teatrali	12	L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
		L-ART/05: DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO		<u>1</u>	<u>1</u>
		L-ART/06: CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE		<u>2</u>	
		L-ART/07: MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA		<u>1</u>	
		L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA			
Beni storico-artistici e archeologici	66	ICAR/18: STORIA DELL'ARCHITETTURA		<u>1</u>	
		L-ANT/07: ARCHEOLOGIA CLASSICA		<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/08: ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE	<u>1</u>		
		L-ANT/10: METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA			<u>1</u>
		L-ART/01: STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE		<u>1</u>	
		L-ART/02: STORIA DELL'ARTE MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		L-ART/03: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA			
		L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
Legislazione dei beni culturali	8	IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO		<u>1</u>	
Totale Attività Caratterizzanti	90				
Attività Affini o integrative	totale	Settori scientifico disciplinari			
	CFU				
Civiltà antiche e medievali	8	L-FIL-LET/02: LINGUA E LETTERATURA GRECA			
		L-FIL-LET/04: LINGUA E LETTERATURA LATINA			
		L-FIL-LET/05: FILOLOGIA CLASSICA			
		L-FIL-LET/06: LETTERATURA CRISTIANA ANTICA			
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA			
		L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA			
Tecnologie dei beni culturali	4	BIO/08: ANTROPOLOGIA			
		CHIM/02: CHIMICA FISICA			
		CHIM/05: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI			
		GEO/01: PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA			
		GEO/08: GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA			

Totale Attività Affini o integrative	12		
Attività caratterizzanti transitate ad affini	totale	Settori scientifico disciplinari	
Beni demoetnoantropologici e ambientali	8	GEO/04: GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA L-LIN/01: GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA M-DEA/01: DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-GGR/01: GEOGRAFIA SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/10: SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	
Discipline chimiche	2	CHIM/12: CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI	
Discipline fisiche	2	FIS/07: FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)	
Discipline geologiche ingegneristiche e architettoniche	4	GEO/07: PETROLOGIA E PETROGRAFIA GEO/09: GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI ICAR/06: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/16: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO ICAR/17: DISEGNO ICAR/19: RESTAURO	
Totale Attività caratterizzanti transitate ad affini	16		
Altre attività formative	totale	Tipologie	
A scelta dello studente	12		
Per la prova finale	6	Prova finale	
	8	Lingua straniera	
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche	
		Abilità informatiche e relazionali	
		Tirocini	
		Altro	
	10	Totale	
Totale Altre attività formative	36		
TOTALE CREDITI	180		

BENI ARCHEOLOGICI

Attività di Base	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Discipline dell'ambiente e della natura	2	ICAR/15: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO			
Discipline storiche	24	L-ANT/02: STORIA GRECA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-ANT/03: STORIA ROMANA	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/06: ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE			
		L-ANT/10: METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA			<u>1</u>
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA	<u>1</u>		
		M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		M-STO/01: STORIA MEDIEVALE	<u>2</u>		<u>2</u>
		M-STO/02: STORIA MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>

		M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA	<u>4</u>	<u>1</u>	
		M-STO/07: STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE			<u>1</u>
Letteratura italiana	8	L-FIL-LET/10: LETTERATURA ITALIANA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/11: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	<u>1</u>	<u>2</u>	
		L-FIL-LET/13: FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA			<u>1</u>
Totale Attività di Base	34				
Attività Caratterizzanti	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Beni archivistici e librari	4	L-FIL-LET/13: FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA		<u>1</u>	
		M-STO/08: ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>
		M-STO/09: PALEOGRAFIA			<u>1</u>
Beni musicali, cinematografici e teatrali	4	L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
		L-ART/05: DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO		<u>1</u>	<u>1</u>
		L-ART/06: CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE		<u>2</u>	
		L-ART/07: MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA		<u>1</u>	
		L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA			
Beni storico-artistici e archeologici	58	ICAR/18: STORIA DELL'ARCHITETTURA		<u>1</u>	
		L-ANT/01: PREISTORIA E PROTOSTORIA			
		L-ANT/04: NUMISMATICA			
		L-ANT/06: ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE			
		L-ANT/07: ARCHEOLOGIA CLASSICA		<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/08: ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE	<u>1</u>		
		L-ANT/09: TOPOGRAFIA ANTICA			<u>1</u>
		L-ANT/10: METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA			<u>1</u>
		L-ART/01: STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE		<u>1</u>	
		L-ART/02: STORIA DELL'ARTE MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		L-ART/03: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA			
		L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
		L-OR/05: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO			
Legislazione dei beni culturali	4	IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO		<u>1</u>	
Totale Attività Caratterizzanti	70				
Attività Affini o integrative	totale CFU	Settori scientifico disciplinari			
Civiltà antiche e medievali	24	L-FIL-LET/02: LINGUA E LETTERATURA GRECA			
		L-FIL-LET/04: LINGUA E LETTERATURA LATINA			
		L-FIL-LET/05: FILOLOGIA CLASSICA			
		L-FIL-LET/06: LETTERATURA CRISTIANA ANTICA			
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA			
		L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA			

Tecnologie dei beni culturali	4	BIO/08: ANTROPOLOGIA CHIM/02: CHIMICA FISICA CHIM/05: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI GEO/01: PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA GEO/08: GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA	
Totale Attività Affini o integrative	28		
Attività caratterizzanti transitate ad affini	totale	Settori scientifico disciplinari	
Beni demotnoantropologici e ambientali	4	BIO/07: ECOLOGIA GEO/04: GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA L-LIN/01: GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA M-DEA/01: DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-GGR/01: GEOGRAFIA SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/10: SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	
Discipline chimiche	2	CHIM/12: CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI	
Discipline fisiche	2	FIS/07: FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)	
Discipline geologiche ingegneristiche e architettoniche	4	GEO/07: PETROLOGIA E PETROGRAFIA GEO/09: GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI ICAR/06: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/16: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO ICAR/17: DISEGNO ICAR/19: RESTAURO	
Totale Attività caratterizzanti transitate ad affini	12		
Altre attività formative	totale		Tipologie
A scelta dello studente	12		
Per la prova finale	6	Prova finale	
	8	Lingua straniera	
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche	
		Abilità informatiche e relazionali	
		Tirocini	
		Altro	
	10	Totale	
Totale Altre attività formative	36		
TOTALE CREDITI	180		

12 gennaio 2007

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET